



Asti, data del protocollo

Circolare n. 12

Al personale docente in servizio
IC 1 Asti

OGGETTO: Obbligo scolastico - Procedura prevista a seguito della legge n.159/2023.

La Legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ha modificato l'art. 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Sono state inasprite le pene per i responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico modificando l'art. 570 ter del Codice Penale, trasformando il reato da contravvenzione a delitto. Vengono inoltre coinvolti i Sindaci e i Dirigenti Scolastici nel monitoraggio dell'obbligo di istruzione.

In particolare il comma 4 dell'art. 114 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297, nella nuova formulazione, stabilisce quali siano le competenze dei Dirigenti Scolastici, ai quali spetta la verifica della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione.

Lo stesso comma nello specifico prevede infatti quanto segue:

superati i quindici giorni di assenza nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi

l'alunno deve **riprendere la frequenza entro sette giorni** dalla comunicazione inviata dalla scuola al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitore/tutore).

In caso contrario il Dirigente Scolastico dovrà informare il Sindaco del Comune di competenza, affinché questi proceda all'ammonizione del genitore/tutore.

Si ribadisce che vige sempre l'obbligo, da parte delle famiglie, di giustificare tempestivamente le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/tutori delle relative attestazioni/certificati rilasciati dal medico SSN, per quanto riguarda le assenze per motivi di salute (ove previste) e per i motivi familiari, tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Si rammenta, per completezza di informazione, che costituisce **elusione dell'obbligo di istruzione anche la mancata frequenza, senza giustificati motivi, di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato per la scuola secondaria di primo grado.**

Una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico. Si invita pertanto tutto il personale docente ad una vigilanza attenta e responsabile sulle assenze dei minori. Nel corrente anno scolastico situazioni particolari di rischio dispersione possono essere segnalate anche al Servizio Socio educativo operante nell'ambito del progetto *Kumpania*, di cui alla circolare interna n. 10.

Con la presente si ricordano gli obblighi in materia e si dettano disposizioni al riguardo.

I docenti (team per la scuola primaria, coordinatore per la scuola Jona), **in caso di reiterate assenze non giustificate**, sono tenuti a:



Firmato digitalmente da ALESSANDRA LONGO

- chiamare i tutori sollecitando la giustificazione delle assenze e la ripresa della frequenza, (conservare le date delle telefonate/messaggi sul registro elettronico - si consiglia di effettuare sempre almeno una chiamata telefonica);
- **in caso di assenze superiori a 15 giorni** anche non consecutivi in tre mesi: segnalare alla segreteria (sig.ra Nadia per la scuola primaria, sig.ra Tiziana per la secondaria Jona) la situazione per l'invio alla famiglia di una comunicazione ufficiale (lettera raccomandata);
- nel caso in cui l'alunno non rientri a scuola (circa 10 giorni dopo l'invio della raccomandata), richiedere alla segreteria e compilare il modello di segnalazione al Sindaco.

Per conoscenza si comunicano i passaggi ulteriori:

1. il Sindaco emette l'ammonizione
2. decorsa una settimana **se l'alunno riprende la frequenza** non vi sono ulteriori obblighi. Nel caso non rientrasse, il Dirigente scolastico informa la Polizia Municipale che provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione art. 570ter Codice penale (adempimento obbligo scolastico).

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Longo

